



# PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO E INNOVAZIONE  
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI  
SERVIZIO DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA E  
STRAORDINARIA**

*Caserta li, 15-05-2026*

**ORDINANZA N. 92 DEL 15-05-2026**

**OGGETTO: ORDINANZA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE PROSPICIENTE LE STRADE PROVINCIALI, ALLA POTATURA ED ELIMINAZIONE DI ALBERATURE E SIEPI INSISTENTI SU PROPRIETÀ PRIVATE CONFINANTI CON LA VIABILITÀ PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RIMOZIONE DEGLI ALBERI POSTI A DISTANZA INFERIORE A 6 METRI DAL CONFINE STRADALE, NONCHÉ ALLA MANUTENZIONE DEI FOSSI E DEI CANALI DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE.**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 14 del Codice della Strada attribuisce agli enti proprietari delle strade il compito di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e controllo tecnico delle infrastrutture viarie;
- la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è tenuta ad adottare ogni misura necessaria alla prevenzione dei pericoli per la circolazione stradale e per la tutela della pubblica incolumità;
- lungo le strade provinciali aperte al pubblico transito sono presenti, in adiacenza alla carreggiata, alberature radicate su proprietà private che, per ubicazione, dimensioni e distanza dal margine stradale, costituiscono potenziale situazione di grave pericolo per gli utenti della strada;
- negli ultimi anni si sono verificati sinistri stradali caratterizzati dall'uscita di carreggiata dei veicoli e dal successivo impatto contro alberi posti nelle proprietà private confinanti con la sede stradale, con conseguenze anche gravi per persone e cose;
- la presenza di alberature poste a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa vigente rappresenta un ostacolo fisso altamente pericoloso, idoneo ad aggravare le conseguenze degli incidenti stradali;

- è stato altresì accertato che rami, siepi e vegetazione provenienti da terreni privati spesso invadono la sede stradale, limitano la visibilità, ostacolano la leggibilità della segnaletica e compromettono la sicurezza della circolazione;
- risulta pertanto necessario adottare misure urgenti e preventive finalizzate alla eliminazione delle situazioni di rischio derivanti dalla presenza di alberature e vegetazione in prossimità delle strade provinciali, con particolare riferimento agli alberi collocati entro la fascia minima di sicurezza di 6 metri dal confine stradale prevista dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO** della necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione stradale mediante l'eliminazione degli ostacoli fissi pericolosi posti lungo le strade provinciali e di richiamare i proprietari ed i conduttori dei terreni confinanti al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

#### **CONSIDERATO CHE**

- costituiscono grave limitazione alla corretta e sicura fruizione delle strade pubbliche gli alberi, le siepi e la vegetazione che invadono la sede stradale o che risultano posti a distanza non regolamentare dal margine della carreggiata;
- la presenza di alberature non conformi alle distanze previste dal Codice della Strada rappresenta un concreto fattore di rischio per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione;
- risulta necessario prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla caduta di alberi, rami, terriccio o altro materiale sulla sede stradale a seguito di eventi meteorologici o per carenze manutenzione delle proprietà private;

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri”;

- il successivo comma 7 stabilisce che le siepi vive di altezza non superiore a 1 metro devono essere poste ad almeno 1 metro dal confine stradale;
- il comma 8 stabilisce che le siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 metro devono rispettare una distanza minima di 3 metri dal confine stradale;
- tali disposizioni sono finalizzate alla tutela della sicurezza stradale ed alla riduzione dei rischi derivanti dalla presenza di ostacoli fissi e vegetazione in prossimità della carreggiata;

**RITENUTO:**

- necessario intervenire con urgenza per eliminare le situazioni di pericolo esistenti lungo le strade provinciali derivanti dalla presenza di alberature ubicate a distanza inferiore a 6 metri dal confine stradale;
- indispensabile imporre ai proprietari dei fondi confinanti con la viabilità provinciale la rimozione delle alberature non conformi alle distanze previste dalla normativa vigente, quale misura di prevenzione dei sinistri stradali e di tutela della pubblica incolumità;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli 5, 6 e 7 e 14 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 del (Nuovo Codice della Strada);
- l'art. 42 comma 3 lettera c) del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada);

**RITENUTO** doversi provvedere in merito.

**ORDINA**

per motivi di pubblica incolumità ed esigenze di carattere tecnico,

**a tutti i proprietari, possessori o conduttori di terreni confinanti con strade provinciali:**

1. di verificare la presenza di alberature insistenti lungo i propri fondi confinanti alla viabilità pubblica provinciale;
2. di adottare tutti gli interventi necessari alla eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti dalle alberature ubicate a distanza non conforme a quanto previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992, mediante potatura, messa in sicurezza, trapianto, arretramento o abbattimento, qualora indispensabile;
3. di eliminare ogni situazione di pericolo derivante dalla presenza di alberi instabili, inclinati, ammalorati o suscettibili di caduta sulla sede stradale;
4. di mantenere le fasce laterali delle strade provinciali sgombre da vegetazione che possa costituire ostacolo fisso o limitazione alla visibilità e alla sicurezza della circolazione.

**PRESCRIVE**

- che le operazioni di taglio, spostamento e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite da personale qualificato e nel pieno rispetto dei contratti di lavoro e della normativa in materia antinfortunistica ed, in particolare, usando cura in modo tale che nella caduta non si possono provocare danni a persone o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate vicino alla sede viaria e/o alle aree pubbliche né tanto meno occupare direttamente le pubbliche vie e le aree pubbliche;
- che, in presenza di alberature secolari, monumentali o comunque sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico o forestale ai sensi della normativa vigente, i proprietari, possessori o conduttori dei fondi confinanti sono tenuti a verificare

preventivamente il regime autorizzatorio applicabile ed a provvedere agli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia, acquisendo, ove necessario, i prescritti nulla osta, pareri o autorizzazioni degli enti competenti;

- che è fatto obbligo, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso;

### **DISPONE CHE**

Copia della presente ordinanza sia resa pubblica mediante l'affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia di Caserta e di tutti i Comuni della stessa.

- Alla Prefettura di Caserta
- Alla Questura di Caserta
- Alla Regione Campania
- A TUTTI I SINDACI dei Comuni della Provincia di CASERTA
- Alla Polizia Municipale dei Comuni della provincia di Caserta
- Al Comando della Polizia Stradale di Caserta
- Al Comando Carabinieri di Caserta
- Alla Polizia Provinciale
- Ai Vigili del Fuoco di Caserta
- Ai Carabinieri Forestale di Caserta

e p.c.

- **Al sig. Presidente**
- All'Albo Pretorio
- Ai tecnici Responsabili del Settore viabilità
- Ai Sorveglianti della strada
- Alla Ditta di Manutenzione Ordinaria
- LAVORI ITALIA S.r.l.

**AVVERTE CHE**

- in caso di inosservanza della presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre disposizioni normative vigenti, la Provincia potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari per la messa in sicurezza, con addebito delle relative spese ai soggetti inadempienti;
- resta salva ogni ulteriore responsabilità civile e penale derivante da danni arrecati a persone, veicoli o infrastrutture conseguenti all'omessa manutenzione delle proprietà private confinanti con la viabilità provinciale.
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni ai sensi dell'art. 37 del Codice della strada e del Decreto semplificazioni n. 76/2020 (convertito in legge);
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 120 giorni al presidente della repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 8 e seguenti del d.p.r. 24/11/1971 n. 1199;

**Il Dirigente  
Ing. Gerardo Palmieri**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*